

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 45615 Anno 2021**

**Presidente: DOVERE SALVATORE**

**Relatore: PEZZELLA VINCENZO**

**Data Udiienza: 11/11/2021**

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA

nei confronti di:

MAZZOTTA GIOVANNI nato a POLICORO il 21/09/1980

avverso l'ordinanza del 29/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di COSENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del ricorrente avvocato GRAZIA GRIECO del foro di ROMA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, dell'avvocato MASSIMO BIFFA del foro di ROMA che ha insistito per il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica di Cosenza.

## RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Cosenza, il **29/6/2020**, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata da Mazzotta Giovanni, annullava il decreto di sequestro preventivo dei beni nella sua disponibilità emesso dal GIP di Castrovillari in data **22/5/2020**, in quanto indagato per il reato di cui al **capo 31)** dell'incolpazione provvisoria: Del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 603-bis, co. 1 n. 2), 3 nn. 1), 2), 3) e 4), 4 nn. 1) e 3) perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, utilizzava, assumeva ed impiegava presso l'azienda agricola D. I. MAZZOTTA Giovanni manodopera, tra cui ISRAFIL Soheli, HUSSAIN Mubashar, NAWAZ Feroz, MEHEDI Hasan Redoy, NOOR AHMAD Abdirahman, KAMISSO Mamadou, ABDI MOHAMUD Abdilahi, DIARRA Sekou, MIA Khaled, SHIRIN AGHA Mohammad Dawood, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento - attesa la reiterata corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali e, comunque, sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie, la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza ed a situazioni alloggiative degradanti - ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori i quali, invero, attese le precarie condizioni economiche ed avendo la necessità di provvedere ai loro bisogni, erano costretti ad accettare le prefate condizioni di lavoro.

Con l'aggravante di aver utilizzato lavoratori in numero superiore a tre nonché dell'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo per la loro incolumità, e tanto avuto riguardo alle caratteristiche della prestazione da svolgere (trattandosi di lavoro agricolo) e delle condizioni di lavoro (in particolare, essendo i lavoratori impiegati sui campi senza alcun dispositivo di protezione individuale e senza poter godere di periodo di riposo).

In Calabria ed in Basilicata dal mese di marzo 2018, a tutt'oggi.

Secondo la prospettazione accusatoria il Mazzotta assumeva ed utilizzava, presso l'omonima ditta individuale, manodopera bracciantile, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

In particolare, presso i terreni nella disponibilità della predetta azienda, avrebbe utilizzato, in condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, tra gli altri, i seguenti braccianti: ISRAFIL Soheli, HUSSAIN Mubashar, NAWAZ Feroz, MEHEDI Hasan Redoy, NOOR AHMAD Abdirahman, KAMISSO Mamadou, ABDI MOHAMUD Abdilahi, DIARRA Sekou, MIA Khaled, SHIRIN AGHA Mohammad Dawood.

L'attività di utilizzazione sarebbe stata svolta servendosi dell'intermediazione illecita di Mohammed Azeemullah, coindagato nell'ambito del medesimo procedimento penale e subcaporale di Aloe Gennaro, il quale pure è co-indagato nell'ambito del medesimo procedimento penale – secondo l'imputazione provvisoria - a capo di un'organizzazione criminale finalizzata al compimento di plurimi delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, organizzazione a cui partecipa Mohammed, con il ruolo di reclutatore di manodopera bracciantile in condizioni di sfruttamento per molteplici aziende, tra cui quella riconducibile all'indagato (cfr. per Mohammed Azeemullah, capi I e 7 e pagg. 886 e ss. dell'ordinanza del Gip di Castrovillari; cfr. per ALOE Gennaro, capi 1-17 e pagg. 1077 e ss. dell'ordinanza del Gip di Castrovillari).

**2.** Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

In premessa, il PM ricorrente indica gli elementi di fatto a sostegno dell'ipotesi accusatoria - intercettazioni telefoniche (pagg. 3-10), esito del servizio di O.C.P. del 18/4/2018 (pag. 10); sommarie informazioni del 18/4/2018 rese dai quattro braccianti trasportati da Mohammed, identificati nel corso del predetto o.c.p. (pagg. 10-15); sommarie informazioni di Lupu Ion del 19/3/2019 (pag. 15); contenuto dei *file* estratti dal telefono cellulare di Mohammed Azeemullah (pagg. 15 -22); sommarie informazioni rese l'11/9/2018 da Vocaturi Salvatore, responsabile della Sky Job ltd di Corigliano Calabro (pagg. 22-24) - quindi dà conto del contenuto dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare reale del GIP di Castrovillari del 22/5/2020 (pagg. 25-28) e dell'ordinanza del tribunale del riesame del 29/6/2020, che riporta per esteso (pagg. 29-31) e che - lamenta- avrebbe deliberatamente selezionato soltanto gli elementi investigativi utili ad annullare l'ordinanza genetica, omettendo un vero vaglio giudiziale, risultando peraltro identica alle ordinanze 63 e 64/2020 pronunciate nei confronti di altri indagati.

Quindi, con un **primo motivo**, il PM cosentino denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 603 bis cod. pen e della contrattazione territoriale della provincia di Matera per gli operai agricoli, richiamata dall'art. 603 bis co. 3 cod. pen. In particolare, rileva che la norma incriminatrice novellata si applica anche alle aziende utilizzatrici, prima esenti da penale responsabilità, norma violata dal tribunale della libertà, che avrebbe operato una non consentita scissione tra la figura del reclutatore e quella dell'utilizzatore.

La disposizione in esame – prosegue il ricorso- è chiara: 1. nel distinguere le condizioni di sfruttamento a cui il lavoratore deve essere sottoposto dall'approfit-

tamento dello stato di bisogno, trattandosi di autonomi elementi costitutivi del reato; 2. nel ritenere integrato, *ipso iure*, l'elemento dello sfruttamento sulla base di una sola delle condizioni sopra indicate; 3. nel ritenere integrato il reato anche in presenza di un solo lavoratore reclutato ed utilizzato, invero prevedendo una specifica aggravante laddove i lavoratori reclutati siano in numero superiore a tre.

In altri termini, trattandosi di reato eventualmente abituale, per la sua esistenza non sarebbe necessaria la reiterazione di intermediazioni o utilizzazioni, potendo il reato perfezionarsi anche con una sola intermediazione od utilizzazione (relativa ad un solo lavoratore), ma allorché tale reiterazione si verifici si ha pur sempre un reato unico.

In particolare, alle pagg. 33-36 il PM ricorrente indica tutti quegli elementi emergenti dalle indagini (intercettazioni, servizi di o.c.p., sommarie informazioni già specificate in premessa), che, posti all'attenzione del tribunale del riesame con il deposito, presso la sua cancelleria, dell'informativa n. 384575/18 del 5.12.2018, della Tenenza della Guardia di Finanza di Montegiordano, con i relativi allegati, nonché dell'ordinanza del Gip di Castrovillari che li conteneva, sarebbero stati completamente obliterati dal Tribunale del riesame e che, contrariamente a quanto da quest'ultimo affermato, erano sintomatici del *fumus* del reato di cui all'art 603-bis cod. pen.

Si censura il provvedimento impugnato, e in particolare pag. 6, ove si legge: "... *né se i lavoratori usufruissero di riposi settimanali, ferie, ecc.. Non è infine emersa la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti, né la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Insussistente, pertanto, deve ritenersi il fumus del reato ipotizzato a carico di Mazzotta Giovanni...*",

Il tribunale cosentino -ci si duole- avrebbe arbitrariamente disapplicato la fattispecie criminosa di cui all'art. 603-bis cod. pen. nella parte in cui ritiene sufficiente, ai fini dell'integrazione del requisito dello sfruttamento penalmente rilevante, anche uno solo degli indici ivi indicati.

Il giudice del gravame cautelare -prosegue il ricorso- avrebbe trascurato le risultanze dei servizi di O.C.P. del 18.4.2018, durante il quale i militari operanti constatavano, *de visu*, che i braccianti condotti dal sub-caporale Mohammed Azeemullah, di ritorno dalla giornata di lavoro presso i terreni nella disponibilità dell'azienda dell'indagato, indossavano abiti e calzature sporchi di fango, circostanza certamente sintomatica dell'indice di sfruttamento di cui all'art. 603-bis, co. 3, n. 3 - violazione delle norme in materia di sicurezza, attesa l'assenza di dispositivi di protezione individuale. E, ancora, il tribunale del riesame avrebbe

completamente obliterato le sommarie informazioni dei braccianti, che hanno tutti dichiarato di non essere mai stati sottoposti, presso l'azienda ove lavoravano, ad alcuna visita medica e quelle di coloro che avevano dichiarato di avere lavorato per l'azienda dell'indagato in assenza di dispositivi di protezione individuale.

Con un **secondo motivo** il PM ricorrente lamenta violazione dell'art. 125 co. 3 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione, motivazione meramente apparente, omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto.

Contesta l'indicazione da parte del tribunale del riesame di sommarie informazioni rese da Mohammed Azeemillah e la valutazione, ritenuta parziale, del narrato dei braccianti agricoli, così come il fatto che non sarebbero state esplicitate le ragioni per cui il contenuto delle conversazioni n. 1493 del 11/5/2018 e 3316 del 25/4/2018 sia stato ritenuto neutro. Ancora, si lamenta che il tribunale abbia omesso di motivare in relazione agli accordi tra i caporali, alla concreta durata della giornata di lavoro, e di chiarire da dove abbia compreso che ai braccianti venissero corrisposti 38 euro al giorno e quali fossero le modalità di tale corresponsione.

Tutto ciò sarebbe rifluito nell'omessa motivazione circa gli indici di sfruttamento richiesti dalla norma.

Sarebbero stati, inoltre, trascurati punti decisivi per l'accertamento del fatto, e in particolare le risultanze investigative di cui alle conversazioni n. 1493 dell'11/5/2018 e 3316 del 25/4/2018, nonché del servizio di o.c.p. del 18/4/2018 e dei dati ricavati dai file del telefono di Mohammed Azeemullah, da cui emergeva l'attività di reclutamento svolta da quest'ultimo per l'azienda dell'indagato e il fatto che i braccianti indossassero scarpe sporche di fango, circostanza atta a dimostrare che non erano stati dotati di dispositivi di protezione individuale e quindi versavano in una condizione di sfruttamento di cui all'art. 603-bis, co. 3, n. 3, cod. pen.

Inoltre, il giudice del gravame cautelare avrebbe omesso qualunque considerazione in relazione allo stato di bisogno dei braccianti, che si ricavava dalle sommarie informazioni rese dagli stessi, anche alla luce del controllo di polizia su strada in precedenza ricordato.

Peraltro, si evidenzia che il tribunale cosentino avrebbe escluso il *fumus* del delitto contestato, ma avrebbe ritenuto evidentemente sussistente quello della diversa fattispecie criminosa prevista dall'art. 18, co. 2, d.lgs 276/03, circostanza che avrebbe dovuto indurlo a mantenere comunque il sequestro del compendio aziendale.

Con un **terzo motivo** il PM ricorrente lamenta inosservanza degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. anche in relazione all'art. 603 bis. 2 cod. pen.

In particolare, si censura l'ordinanza nelle pagine 5 e 6, sopra riportate, perché il tribunale del riesame avrebbe ritenuto insussistente il *fumus commissi delicti* senza limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, ma anticipando la decisione della questione di merito. E, ancora, perché il giudice del gravame cautelare sarebbe giunto alla predetta conclusione sulla scorta di un'analisi, peraltro apparente, soltanto parziale degli elementi indiziari di valenza accusatoria valorizzati dal Gip di Castrovillari, abdicando, così, a quella funzione di controllo che gli è propria e che impone una lettura globale delle emergenze investigative in atti.

Chiede, pertanto, annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.

**3.** Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del Mazzotta, Avv. Massimo Biffa, che, con memoria difensiva del 28/10/2021, ha chiesto rigettarsi il ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** I motivi sopra illustrati appaiono in parte non consentiti in questa sede di legittimità ed in parte manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

**2.** Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "*errores in iudicando*" o "*in procedendo*", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296).

E' stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice

nel provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative).

Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi).

Motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di ricorso a clausole di stile ovvero quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così le già citate Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. E anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.).

Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di "fumus".

**3.** Ebbene, ricordati i principi giuridici di riferimento, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, si sia senz'altro al di fuori dell'ipotesi di motivazione

mancante o apparente, perché il Tribunale di Cosenza offre una reale motivazione del proprio *decisum*.

Sulla scorta di tale considerazione si palesa, pertanto, evidente come il secondo ed il terzo motivo di ricorso (ed anche, parzialmente, il primo) proposti dal Procuratore della Repubblica di Cosenza, seppure rubricati formalmente come violazione di legge, contestino- in realtà, la tenuta del tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, il che non è consentito in questa sede di legittimità per quel tipo di provvedimenti.

Le restanti censure in diritto mosse con il primo motivo, seppure non fondate, necessitano, tuttavia, ad avviso del Collegio, di alcune puntualizzazioni relative all'ambito applicativo del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis cod. pen.

Come evidenziato in premessa, la Procura ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 603-bis cod. pen. e della contrattazione territoriale della provincia di Matera per gli operai agricoli, richiamata dall'art. 603 bis comma 3 cod. pen. In particolare, rileva che la norma incriminatrice novellata si applica anche alle aziende utilizzatrici, prima esenti da penale responsabilità, norma che sarebbe stata violata dal tribunale della libertà, che avrebbe operato una non consentita scissione tra la figura del reclutatore e quella dell'utilizzatore, invece entrambi punibili. Ancora, rileva erronea applicazione di legge da parte del tribunale del riesame laddove: 1. non avrebbe considerato che la fattispecie punisce la condotta di utilizzazione di manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n 1; 2. non avrebbe ritenuto sufficiente uno solo degli indici di sfruttamento ivi previsti; 3. avrebbe disapplicato la disciplina in tema di indici di sfruttamento penalmente rilevanti concernenti la retribuzione, l'orario di lavoro, le ferie e i riposi; 4. avrebbe omesso di confrontarsi con le emergenze investigative sintomatiche della ricorrenza di una utilizzazione mediante intermediazione di attività bracciantile in condizioni di sfruttamento ed approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché sintomatiche della sussistenza di almeno uno degli indici di sfruttamento e dello stato di bisogno rispetto ad un solo lavoratore; 5. omette di esaminare punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è fondata l'ammissione del provvedimento di sequestro.

Si tratta di doglianze manifestamente infondate.

Il legislatore, attraverso il dl 13 agosto 2011, n. 138, ha inserito nel codice penale il delitto di cui all'art. 603-bis cod. pen. al fine di colmare quello spazio vuoto di tutela creatosi fra il confine, da un lato, della grave ipotesi di riduzione in schiavitù e tratta degli esseri umani di cui all'art. 600 cod. pen., riformato già con la l. n. 228/2003, norma che punisce assai gravemente la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù (includendo nell'ipotesi di riduzione in servitù

anche forme di lavoro forzato o obbligatorio) e, dall'altro, quello degli illeciti contravvenzionali, di effimero disvalore penale, previsti dalla legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 (la cd. "legge Biagi"), poi attuata con l'emanazione del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276.

L'art. 603-bis cod. pen., nella sua originaria formulazione, puniva chiunque svolgesse *"un'attività organizzata di intermediazione, reclutandone manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori"*.

La condotta tipica, dunque, era solo quella di intermediazione e, come aveva da subito notato la dottrina, inspiegabilmente, veniva sanzionata solo una fattispecie ristretta di sfruttamento, ovvero quello violento, e il datore di lavoro poteva solo concorrere nel reato con l'intermediario. Modalità più diffuse e subdole di sfruttamento, attuate senza ricorrere necessariamente alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione, venivano lasciate alla blanda gestione di un sistema penale più mite, quello predisposto attraverso le ipotesi contravvenzionali previste in tema di intermediazione illecita ex art. 18 d.lgs n. 273/2003. Inoltre, la mancata previsione della responsabilità degli enti, sembrava ignorare che nella realtà il fenomeno del caporalato è schermato da agenzie di intermediazione o società cooperative e come le stesse imprese utilizzatrici siano gestite da soggetti collettivi.

Il reato, nella sua formulazione previgente, era ben compendiato da Sez. 5, n. 14591 del 4/2/2014, Stoican, Rv. 262541 che chiariva come, in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato di cui all'art. 603-bis, cod. pen., punisse tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, non si risolvessero nella mera violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro sanzionate dall'art. 18 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (in quella pronuncia la Corte ritenne integrato il requisito della intimidazione nella rinuncia dei lavoratori stranieri, privi di adeguati mezzi di sussistenza, a richiedere il pur irrisorio compenso pattuito con l'agente, per il timore di non essere più chiamati a lavorare).

Questa Corte di legittimità ebbe anche a precisare che il reato di cui all'art. 603 bis, cod. pen., nel testo precedente alla legge di modifica 29 ottobre 2016, n. 199, richiedeva "l'attività organizzata" di intermediazione come modalità della condotta, che non richiedeva necessariamente la forma associativa ma deve svolgersi in modo non occasionale, attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi (così Sez. 5, n. 6788 del 23/11/2016, dep. 2017, Vecchio ed

altro, Rv. 269447 nella cui motivazione la Corte, applicando, perchè più favorevole, la formulazione precedente alla novella del reato di cui all'art. 603 bis cod. pen., ritenne sussistente il requisito dell'attività organizzata di intermediazione nei confronti dei due imputati, i quali curavano tutti gli aspetti organizzativi del lavoro in condizioni di sfruttamento di alcuni braccianti agricoli).

Così congegnata, tuttavia, la norma ha subito nei suoi pochi anni di vigenza, un'applicazione assai ridotta, da un lato per la difficoltà di prova della violenza e dell'intimidazione e, dall'altro, perché, per la sua caratterizzazione violenta, la disposizione poneva spesso, in concreto, un problema di concorso apparente di norme con le ipotesi più gravi, tipizzate dall'art. 600 cod. pen.

Tra l'altro, in seguito alla modifica apportata dal d.lgs 4 marzo 2014, n. 24, l'art. 600 cod. pen., aveva previsto quale elemento tipico dello stato di soggezione anche l'approfittamento di una situazione di vulnerabilità, ampliando così lo spazio di illiceità riconducibile alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o servitù. E finendo così per sovrapporsi sempre più ricorrentemente con la fattispecie delineata dall'art. 603-bis.

L'art. 603-bis, nel testo previgente, finiva perciò per assumere, così, una funzione residuale e uno spazio di operatività molto ridotto, anche per la presenza della clausola di riserva.

**4.** Ben presto, pertanto, ebbe a palesarsi necessario un nuovo intervento del legislatore, volto a riformulare la fattispecie di cui all'art. 603-bis cod. pen., prevedendo un alleggerimento sostanziale della tipicità, così da ampliare la sua sfera di operatività e favorire una più agevole praticabilità processuale, grazie anche a un più limitato onere probatorio.

L'intervento c'è stato con la l. 29 ottobre 2016, n. 199, che ha modificato l'art. 603-bis cod. pen. distinguendo l'ipotesi di intermediazione illecita, il cd. "caporalato", configurandolo come delitto di pericolo a dolo specifico, da quella di sfruttamento del lavoro, condotta propria del datore di lavoro, equiparandole – da molti ritenuto irragionevolmente – sul piano sanzionatorio.

Concorrono a realizzare le condotte tipiche di reclutamento e di utilizzo, rilevanti penalmente, solo lo sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno, indici già presenti nella disposizione previgente, mentre la violenza e la minaccia, che prima entravano nella tipicità del reato, oggi ne costituiscono circostanze aggravanti.

L'articolo 603-bis cod. pen. come vigente recita testualmente:

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso*

terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Gioverà aggiungere che la legge n. 199/2016 non si è limitata ad una modifica della fattispecie penale, ma, attraverso un approccio integrato fra sistema penale ed extrapenale, ha articolato una strategia razionale di lotta al fenomeno del caporalato e, più in generale, allo sfruttamento lavorativo, in particolare nel settore agricolo.

A tal fine, il legislatore del 2016 ha ampliato la responsabilità da reato dell'ente giuridico, con l'inserimento dell'art. 603-bis nell'elenco dei reati di cui l'ente risponde ex art. 25-quinquies d.lgs n. 231/2001. E ha reso possibile il ricorso a strumenti repressivi di tipo patrimoniale, come i diversi tipi di confisca e il sequestro giudiziario, a riprova di una raggiunta maggiore consapevolezza che siamo di fronte, a tutti gli effetti, a forme di criminalità economica.

Orbene, già è possibile, a questo punto, evidenziare come, in punto di diritto, è manifestamente infondata la doglianza del PM ricorrente della distinzione da parte del giudice del gravame della cautela tra la figura dell'utilizzatore e quella dell'intermediario, perché tale distinzione è nella norma.

Per contro, è corretta la motivazione in punto di diritto del tribunale cosentino, che ha ritenuto di mantenere separate le figure dell'utilizzatore e dell'intermediario.

La *ratio* dell'intervento legislativo del 2016 è stata, infatti, proprio quella di prevedere quale soggetto attivo del reato, oltre al caporale, il datore di lavoro.

**5.** Il Mazzotta - è chiaro sia il riferimento normativo che quello in fatto dell'imputazione provvisoria- è stato indagato per avere utilizzato, assunto o impiegato manodopera, mediante l'attività di intermediazione del caporale Mohammed Azeemullah, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Allo stesso sono state anche contestate le aggravanti di avere utilizzato lavoratori in numero superiore a tre nonché dell'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo per la loro incolumità, e tanto avuto riguardo alle caratteristiche della prestazione da svolgere (trattandosi di lavoro agricolo) e delle condizioni di lavoro (in particolare, essendo i lavoratori impiegati sui campi senza alcun dispositivo di protezione individuale e senza poter godere di periodo di riposo).

Dunque, vengono in rilievo, *in primis*, le condizioni di sfruttamento cui sarebbero stati sottoposti i lavoratori.

La norma come novellata nel 2016, come già quella del 2011, non definisce il concetto di sfruttamento - almeno non lo definisce in modo diretto -, ma lo "indicizza", individuando alcuni elementi di contesto da cui è possibile desumere la prova dello sfruttamento.

Gli indici di sfruttamento, come chiaramente affermato nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge, non fanno parte del fatto tipico, dal che deriva che la loro genericità non costituisce un *vulnus* alle garanzie sottese al principio di legalità. E nemmeno gli stessi possono consentire presunzioni, assolute o relative, dello sfruttamento, perché altrimenti contrasterebbero con i principi di garanzia che presiedono alla materia processuale. Tutt'al più, costituiscono delle linee guida che, secondo le intenzioni del legislatore, possono aiutare l'interprete a meglio destreggiarsi in un ambito interpretativo così poco definito e a diradare la vaghezza del concetto di sfruttamento.

Il legislatore ha individuato quattro indici di sfruttamento, tutti contestati nel caso in esame al Mazzotta: 1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3. la sussistenza di vio-

lazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

A ben vedere, ricondotte violenza, minaccia ed intimidazione al rango di aggravanti, è restata immutata con la novella del 2016 la struttura della disposizione penale, non solo perché sempre basata sul concetto di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno, ma anche perché il legislatore ha adottato la medesima tecnica legislativa e di tipizzazione della condotta di sfruttamento – ovvero l'elencazione di indici quali sono la remunerazione, il tempo di lavoro, le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, i metodi di sorveglianza e le situazioni alloggiative – che già la giurisprudenza aveva enucleato rispetto alla fattispecie di cui all'art. 600 cod. pen. E questo, peraltro, non fa che aumentare la difficoltà di distinguere le due fattispecie.

**6.** Tema fondamentale ai fini dell'odierno decidere è che è vero che basta che il giudice individui anche solo uno degli indici di sfruttamento (cfr. in tal senso la condivisibile Sez. 5, n. 17936 del 12/1/2018, Svolazzo, n. m., che ha ritenuto sufficiente anche la prova di un solo indice, purché significativo della condizione di sfruttamento). Ma il tribunale del riesame cosentino dà conto in motivazione di non averne individuati.

Lasciando per un attimo da parte quelli sopra indicati sub 1. e sub 2., per i quali occorre la reiterazione, nei termini per i quali si dirà, il giudice del gravame cautelare dà atto che "non è emersa la sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti, né la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro".

Non sussistono, in altri termini gli indici sopra indicati sub 3. (la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro) e sub 4. (la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti).

Rispetto a quelli, al di là che possano integrare censure alla motivazione o violazioni di legge, il PM ricorrente non introduce elementi concreti da cui debbano e/o posano essere desunti.

Va anche ricordata e ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità – di cui la sentenza impugnata opera un buon governo- secondo cui la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono

ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio (Sez. 4, n. 27582 del 16/09/2020, Savoia, Rv. 279961, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del "caporale" e del datore di lavoro, essendo lo sfruttamento evincibile dalla penosa situazione personale e abitativa degli extracomunitari, dalla durata oraria della prestazione, svolta senza dotazioni di sicurezza e corsi di formazione e senza fruizione del riposo settimanale, nonché dall'entità della retribuzione, decurtata sensibilmente per spese affrontate dal datore di lavoro; conf. Sez. 4 n. 11546 del 18/2/2020, Sarker, n.m.; Sez. 4, n. 49781 del 09/10/2019, Kuts, Rv. 277424).

7. Non pare casuale, allora, vista la totale carenza degli indici sub 3. e 4., che il PM ricorrente si soffermi su quelli sub 1 (reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato) e sub 2. (reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie).

Per entrambi tali indici, tuttavia, la norma fa riferimento al concetto di reiterazione.

Il tema si collega, anzitutto, al dato temporale della contestazione.

Nell'incolpazione provvisoria si legge, come visto "in Calabria, ed in Basilicata, dal marzo 2018 a tutt'oggi".

Orbene, non è dato comprendere a cosa venga ancorato tale dato a fronte di investigazioni che paiono avere interessato solo pochi mesi dell'anno 2018.

Peraltro, a motivare l'insussistenza di tale reiterazione, viene il rilievo, che opera il tribunale cosentino laddove dà atto che dalle emergenze investigative a carico del Mazzotta non è emerso se i lavoratori escussi avessero lavorato presso la sua azienda solo nel giorno in cui sono stati sentiti o anche in altri giorni.

Ma c'è anche un altro tema su cui, ad avviso del Collegio, va sgombrato il campo da dubbi ed è che se è vero che gli indici in questione, affinché sia integrato il reato, possono valere anche per un solo lavoratore, la reiterazione delle condotte che concretizzano lo sfruttamento deve essere riferita ad ogni singolo lavoratore.

Non c'è, in altri termini, lo sfruttamento per una mera sommatoria di condotte realizzatesi episodicamente in danno di lavoratori diversi (peraltro nemmeno quella, nel caso in esame, provata).

La reiterazione deve riguardare il medesimo soggetto passivo.

Va considerato, infatti, che l'art. 603-bis è collocato nell'ambito del Titolo XII, dedicato ai delitti contro la persona, e più specificamente nel Capo III, avente ad oggetto i delitti contro la libertà individuale. Si tratta di un significativo indizio del fatto che oggetto di tutela non è un bene collettivo, ma piuttosto è la dignità della singola persona, lavoratore o lavoratrice.

Ciò implica che, se in linea generale non si può escludere che dal generale contesto organizzativo entro il quale si colloca la prestazione del singolo lavoratore possano trarsi elementi di prova dello sfruttamento proprio di quest'ultimo, tuttavia, è comunque necessario, ai fini dell'integrazione del reato, che venga accertata la peculiare condizione di sfruttamento del singolo lavoratore.

Ebbene, anche su questo punto manca un concreto attacco critico da parte del PM ricorrente al provvedimento impugnato volto a dimostrare che vi fossero elementi per cui le condizioni suddette si fossero realizzate per ogni singolo soggetto e che il tribunale del riesame non abbia preso in considerazione.

Va evidenziato che non pare dirimente il tema -su cui pure insiste l'odierno ricorso- del tipo di scarpe che i lavoratori utilizzavano per l'attività di raccolta delle fragole.

Evidentemente, lo stesso viene posto in relazione al dato che nell'imputazione provvisoria si fa riferimento alla "sussistenza di violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro" e che si contesta, quale aggravante, di "avere esposto i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo per la loro incolumità, e tanto avuto riguardo alle caratteristiche della prestazione da svolgere (trattandosi di lavoro agricolo) e delle condizioni di lavoro (in particolare, essendo i lavoratori impiegati sui campi, senza alcun dispositivo di protezione individuale".

Ebbene, detto che vale anche per la violazione di norme prevenzionistiche il principio che devono essere sistematiche, nel senso che devono essere plurime per ciascun lavoratore, non potendo sommarsi quelle relative a più lavoratori, va aggiunto che appare indimostrato che, in relazione a quel tipo di lavoro agricolo, fossero necessarie scarpe antinfortunistiche.

**8.** In punto di retribuzione o remunerazione della prestazione lavorativa occorre precisare un altro aspetto, che rileva tanto sotto il profilo oggettivo che sotto quello dell'elemento soggettivo del reato.

Sotto il profilo oggettivo, al fine di determinare quale sia il trattamento economico riservato al lavoratore, termine di riferimento per accertare se lo stesso sia sperequato rispetto a quanto previsto dalla contrattazione, deve essere indagato l'accordo intervenuto tra le parti.

Come emerge anche nel caso che occupa, può accadere che la somma versata dal datore di lavoro sia diversa da quella, minore, che giunge al lavoratore; ciò può essere dovuto al fatto che l'intermediario trattiene per sé una somma per l'intermediazione, oppure perché si tratta del prezzo di una prestazione da questi erogata al lavoratore (ad esempio, il trasporto dal luogo di abitazione a quello di lavoro).

Ne consegue la necessità di accertare se la somma trattenuta dall'intermediario sia causalmente connessa alla condotta illecita (sua propria o quella dell'utilizzatore, alla quale abbia dato un contributo che lo renda concorrente nel reato) o trovi ragione in una diversa causa.

In questo secondo caso è la somma versata dal datore di lavoro a dover essere considerata, posto che la parte percepita dall'intermediario non trova causa nel reato. Diversamente, la somma trattenuta dall'intermediario non è giustificata da una prestazione lecita resa in favore del lavoratore e quindi va considerato, ai fini sopra rammentati, solo il *quantum* effettivamente percepito da quest'ultimo.

Giova considerare che l'art. 18 d.lgs. n. 276/2003, ai commi 4 e 4-bis, punisce con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da 2.500 a 6.000 euro la violazione del divieto di imposizione di oneri in capo ai lavoratori per averli avviati ovvero assunti al lavoro.

Ebbene, come è stato osservato in dottrina, si tratta di fattispecie che mira a prevenire fenomeni di prevaricazione da parte degli intermediari (autorizzati o non autorizzati, come appunto i cd. caporali) nei confronti dei lavoratori, ossia la richiesta a questi ultimi di parte della retribuzione per assicurare loro una determinata occupazione, o, in taluni casi, quell'unico posto di lavoro che altrimenti si vedrebbero negato.

Ad avviso della medesima dottrina, tale fattispecie sarebbe stata assorbita dal più grave delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, posto che le "detrazioni" imposte dai "caporali" determinano la corresponsione di una retribuzione inadeguata e palesemente sproporzionata al lavoro prestato, indice sintomatico di sfruttamento.

Il quadro così delineato pone ancor più in evidenza la manifesta infondatezza del ricorso che si limita a censurare che il tribunale abbia tenuto conto della somma esborsa dal Mazzotta (e peraltro il collegio territoriale ha considerato il valore sintomatico anche della somma effettivamente percepita dal lavoratore),

senza rappresentare le peculiari premesse fattuali che farebbero emergere la erronea applicazione della legge.

Peraltro, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, non pare condivisibile la motivazione del tribunale cosentino laddove pare ritenere che l'elemento dirimente è il *quantum* versato dal datore di lavoro all'intermediario (38 euro al giorno per lavoratore) e che non rileva la consapevolezza o meno di quanta parte dello stesso finisca nelle tasche dei lavoratori.

L'utilizzatore, infatti, non può "schermarsi" con il caporale ed il giudice deve porsi il problema del dolo eventuale in capo all'utilizzatore, ovvero di valutare se quest'ultimo abbia consapevolmente accettato il rischio che molto meno di quanto egli versasse al caporale finiva nelle tasche del lavoratore.

Sul punto della consapevolezza da parte del datore di lavoro che solo una parte residuale di quanto lui pagava finiva al bracciante, tuttavia, il ricorso non fa questione di violazione di legge, ma di congruità della motivazione, il che rende il ricorso anche sul punto inammissibile. Peraltro, nulla dice il ricorso sugli elementi da cui si sarebbe dovuto desumere la consapevolezza in capo al datore di lavoro della reale retribuzione del bracciante.

**9.** Il secondo elemento tipico dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo è l'approfittamento dello stato di bisogno, temi su cui il PM ricorrente censura ancora una volta la motivazione del provvedimento impugnato, senza delineare, in realtà, alcuna violazione di legge e senza delineare elementi concreti relativi a quest'ultimo che siano stati omessi nella valutazione del giudice del gravame cautelare.

Ciò pure nella più ristretta accezione di "stato di bisogno" affermata in relazione al reato in esame recentemente da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose (così Sez. 4, n. 24441 del 16/3/2021, Sanitrasport, Rv. 281405 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato che aveva ravvisato lo stato di bisogno nella condizione di difficoltà economica delle vittime, capace di incidere sulla loro libertà di autodeterminazione, trattandosi di persone non più giovani e non particolarmente specializzate, e quindi prive della possibilità di reperire facilmente un'occupazione lavorativa).

Manifestamente infondata è anche la doglianza che il giudice del gravame cautelare abbia operato il dissequestro nonostante abbia riconosciuto, nel caso di

specie, la sussistenza del diverso reato di cui all'art. 18 co. 2 d.lg 276/2003, in quanto gli illeciti contravvenzionali della "legge Biagi" erano stati sostanzialmente espunti dall'ordinamento, in quanto dapprima il *Jobs Act* (con l'art. 55, comma 1, lett. d, d.lgs n. 81/2015) ha abrogato espressamente l'art. 28 d.lgs n. 276/2003, limitando le reazioni sanzionatorie alle fattispecie di somministrazione irregolare e somministrazione abusiva, poi il d.lgs n. 8/2016 ha trasformato in illeciti amministrativi i reati di somministrazione abusiva e di utilizzazione illecita di manodopera [nel caso di specie non viene in rilievo l'ipotesi di abusiva intermediazione di cui al combinato disposto dagli artt. 18, co. 1 e 4, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 276/2003], fatto salvo soltanto il caso dell'impiego di minorenni- (cfr. Sez. 3, n. 10484 del 10/2/2016, Piticco, Rv. 266292; conf. Sez. 3, n. 48015 del 31/05/2019, Bizzi, Rv. 277992).

**10.** Lamenta, in ultimo, il PG ricorrente che il tribunale del riesame abbia ritenuto insussistente il *fumus commissi delicti* senza limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, anticipando la decisione della questione di merito, operazione che esulerebbe dai limiti del procedimento incidentale di riesame.

Anche tale doglianza è manifestamente infondata, in quanto si è registrata, negli anni, la graduale tendenza della giurisprudenza di questa Corte di legittimità a valutare con maggiore rigore i presupposti che giustificano l'adozione del sequestro preventivo, richiedendosi che il giudice verifichi la sussistenza del *fumus commissi delicti* attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione obiettiva e seria di elementi dimostrativi, sia pure sul piano oggettivamente indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato.

Deve ritenersi, dunque, superata, la tesi, pur autorevolmente sostenuta, secondo cui, in tema di sequestro preventivo, ai fini della verifica del requisito del *fumus*, sarebbe sufficiente accertare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato (riconducibile a Sez. Un., n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193118), sicché può dirsi che il giudice del provvedimento cautelare reale debba individuare il presupposto del sequestro preventivo nella concretezza degli elementi di reato, pur escludendo la tesi estrema che richiederebbe la presenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. Un., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; cfr., inoltre, Sez. Un., n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491).

Va rilevato, infatti, che le misure cautelari hanno la funzione strumentale di evitare fatti tali da pregiudicare l'efficacia del provvedimento definitivo, finale e di merito, ed il sequestro preventivo, salvo rarissimi casi (art. 240, co. 2, n. 2 cod. pen.), è una misura di coercizione reale connessa e strumentale allo svolgimento del procedimento penale ed all'accertamento del reato per cui si proce-

de, nel senso che è suo scopo quello di evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza di condanna. Su tale premesse coerente è, quindi, l'affermazione per cui un reato deve essere configurabile ed il giudice deve poter esercitare un controllo effettivo che, pur coordinato e proporzionale con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non può essere meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta della esistenza di un reato da parte della Pubblica accusa, sicché indispensabile è la verifica della sussistenza del requisito del *fumus commissi delicti*, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677).

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.